

**MILANO 20123 - VIA LEOPARDI, 19 - TEL. 02.48010997 - TEL./FAX 02.4815350**
www.cmtf.it **segreteria@cmtf.it**Centro Milanese di Terapia
della Famiglia S.r.l.R.E.A. 112.35.54
P. IVA e C. F.: 06878870150Legalmente riconosciuto con D.M. del 24/10/1994
G.U. n. 263 del 10/11/1994**CONVENZIONE****PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO EX ART. 8 DM 11.12.1998 N. 509
DA PARTE DI MEDICI E PSICOLOGI ISCRITTI A SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE IN
PSICOTERAPIA RICONOSCIUTE EX ART. 3 LEGGE 56/89.****TRA****Centro Milanese di Terapia della Famiglia S.r.l. – C.F. e P.Iva 06878870150**
Istituto legalmente riconosciuto con D.M. 24/10/94 pubblicato in GU n. 263 del 10/11/94
avente sede in MILANO, Via Leopardi 19,
(Istituto)**E****Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell'Alto Lario** con sede legale in via
Stelvio 25 – CAP 23100 Sondrio, codice fiscale/partita IVA 00988090148, rappresentata dal
Direttore Amministrativo dott. Carlo Maria Iacomino, in esecuzione della deliberazione n.228 del
28 aprile 2016
(soggetto ospitante)**PREMESSO****che** la Legge 18/2/1989 n. 56 disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i
requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;**che** l'art. 3 della Legge 56/89 subordina l'esercizio dell'attività psicoterapeutica all'acquisizione,
successivamente al conseguimento della laurea in Medicina e Chirurgia o della laurea in Psicologia,
di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali
attivati presso le Scuole di Specializzazione Universitarie o presso Istituti a tal fine riconosciuti;**che** la Legge 9/5/1989 n. 168 trasferisce al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e
Tecnologica, ora Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, le funzioni in materia di
istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministero della Pubblica Istruzione;**Bologna**
40121 - Via Galliera, 11
Tel./Fax: 051.26.30.38
cbtf@libero.it
www.terapiafamiliare.org**Torino**
10153 - Via Ricasoli, 4
Tel.: 011.88.28.21
segreteria@associazione culturale episteme.com
www.associazione culturale episteme.com**Genova**
16145 - Via Riboli, 20
Tel./Fax: 010.86.08.161
scuolatergenova@fastwebnet.it
www.centrogenoveseterapiafamiliare.it**Treviso**
31020 Villorba (TV) - V.le della Repubblica, 22
Tel.: 0422.17.80.239
Fax: 0422.17.80.757
eidos.sc@gmail.com - www.centroeidos.it**Padova**
35037 - Via Martiri della Libertà, 1
Tel./Fax: 049.87.63.778
info@cptf.org
www.cptf.org**Trieste**
34100 - Via XX Settembre, 37
Tel./Fax: 040.34.98.348
centropadovano.sedetrieste@gmail.com
www.cptf.org**Palermo**
90139 - Via Castriota, 6
Tel./Fax: 091.33.63.63
cstf@cstf.it
www.cstf.it



che il DM 11/12/98 n. 509 disciplina il riconoscimento degli Istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 3 della Legge 56/89;

che l'art. 8 del citato DM n. 509 prevede che il numero di ore annuali di insegnamento dei corsi riconosciuti non sia inferiore a 500, di cui almeno 100 dedicate al tirocinio presso strutture o servizi pubblici o privati accreditati;

che l'articolo 3, comma C.1, dell'ordinanza 16 luglio 2004 del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca prevede che gli Istituti abilitati a istituire Corsi di Specializzazione in Psicoterapia ex articolo 3 della Legge 56/89, provvedano ad inviare al Ministero copia autentica delle convenzioni con strutture e servizi pubblici e privati accreditati, da cui risulti che l'oggetto delle stesse è l'attività pratica in psicoterapia, nonché il numero massimo dei tirocinanti da ammettere per ciascun anno;

che il Centro Milanese di Terapia della Famiglia è stato riconosciuto idoneo, con DM 24/10/94 pubblicato in GU n. 263 del 10/11/94, ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia nelle sedi di Milano, Bologna, Genova, Padova, e con DM 25/2/02 pubblicato in GU n.39 del 13/3/02 ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia nelle sedi di Torino e Palermo;

che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con DM 25/5/2001 pubblicato in GU n. 160 del 12/7/2001, ha confermato l'adeguamento del Centro Milanese di Terapia della Famiglia al regolamento adottato con DM 11/12/1998 n. 509;

che l'Ente Ospitante è stata accreditata con accreditamento della Regione Lombardia, con delibera IX/000517 del 22/09/2010;

che presso l'Ente Ospitante si erogano servizi di psicologia clinica e di psicoterapia e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche il ruolo di tutor per gli specializzandi del CMTF i quali saranno accolti nel nr. di 01 nei periodi che saranno concordati tra i Responsabili dei Servizi e gli organi direttivi del CMTF.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

L'Ente Ospitante accetta, per l'espletamento del tirocinio ex art. 8 del DM 11/12/98 n. 509, gli allievi del Centro Milanese di Terapia della Famiglia (di seguito: Istituto) iscritti nella sede di Milano ai corsi di specializzazione in psicoterapia ad indirizzo sistemico relazionale riconosciuti ex art. 3 della Legge 56/89.



L' Ente Ospitante si impegna a comunicare la struttura presso cui vengono esercitate attività psicoterapeutiche e presso cui avrà sede il tirocinio.

Il numero massimo degli allievi che possono essere ammessi al tirocinio in ogni anno accademico è fissato in n. 2 (due) allievi fino alla durata di validità della presente convenzione. Resta inteso che il numero effettivo di allievi ammessi al tirocinio in ciascun anno accademico verrà stabilito di anno in anno, sentiti i responsabili dei Servizi interessati ed in base alle esigenze dei Servizi medesimi.

I responsabili dei Servizi hanno la responsabilità della programmazione e della verifica dei tirocini, nonché di ogni altro provvedimento riferito alla frequenza del tirocinante, sentito il Rappresentante dell'Istituto.

L' Ente Ospitante, sentito il Rappresentante dell'Istituto, individua un *tutor* del tirocinio tra i propri dipendenti medici o psicologi iscritti ai rispettivi Albi professionali ed abilitati all'esercizio della psicoterapia.

Art. 2

Il tirocinio si svolge in un arco di tempo non inferiore ai 9 mesi per ciascun anno accademico. L'impegno orario, per ciascun anno accademico, non deve essere inferiore a 150 ore .

Il tirocinio viene svolto durante l'orario in vigore presso la struttura. L'orario settimanale viene definito dal Responsabile del Servizio competente, sentito il *tutor*, e viene comunicato al Rappresentante dell'Istituto.

L'attestato di frequenza verrà rilasciato dal Legale Rappresentante dell' Ente Ospitante, sulla base delle presenze del tirocinante regolarmente registrate su apposito libretto di frequenza o su appositi fogli firma, controfirmati dal *tutor* o dal Responsabile di Dipartimento.

Art. 3

Il tirocinante svolge la propria attività nel rispetto degli obiettivi concordati e delle finalità perseguite dall'Ente, seguendo le indicazioni date dal *tutor*, in coerenza con le disposizioni relative al settore e con i regolamenti generali dell'Amministrazione.

La pratica professionale di tirocinio, in conformità a quanto disposto dall'articolo 3, comma C.1, dell' ordinanza 16 luglio 2004 del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, ha come oggetto l'attività pratica in psicoterapia, e, in conformità a quanto previsto dall'art. 8 del DM 11/12/98 n. 509, avrà la finalità di confrontare la specificità del modello di formazione appreso presso la Scuola di Formazione con la domanda dell'utenza e di acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento nelle situazioni di emergenza.

Qualora la presenza o l'attività del tirocinante contrasti con gli obiettivi perseguiti dall'Ente e dalla struttura è facoltà dell'Amministrazione sospendere o revocare in qualsiasi momento il tirocinio.

Il provvedimento di revoca o sospensione del tirocinio viene adottato dal Legale Rappresentante dell'Ente Ospitante, su proposta del Direttore Sanitario o Sociale o del Direttore di Dipartimento, e viene tempestivamente comunicato al tirocinante e al Responsabile dell'Istituto.



Art. 4

L'attività di tirocinio non costituisce rapporto di impiego.

L'attuazione del tirocinio non comporta l'assunzione di oneri, diretti o riflessi, a carico dell'Amministrazione dell'Ente Ospitante.

L'assicurazione contro infortuni e i rischi derivanti da responsabilità civili verso terzi verificatesi durante l'attività di tirocinio, è a carico dell'Istituto, che ha appositamente stipulato Polizza di Assicurazione Infortuni estesa al contagio da HIV o da epatite B o C avvenuto accidentalmente durante lo svolgimento della attività assicurata (n. 05/699/9999), e Polizza di Assicurazione Responsabilità Civili verso Terzi (n. 03/699/7512) con la Società Reale Mutua di Assicurazioni (Attestato di copertura n. 030/2001).

A questo fine, prima dell'inizio del tirocinio da parte di ciascun allievo, l'Istituto invia agli Uffici Amministrativi dell'Ente Ospitante conferma scritta dell'avvenuta comunicazione alla Società Reale Mutua di Assicurazioni del numero annuale di allievi iscritti ai corsi riconosciuti e conseguentemente coperti da polizza assicurativa.

Art. 5

L'Istituto si impegna a comunicare annualmente al Direttore Sanitario dell'Ente Ospitante il calendario delle proprie attività scientifiche e di formazione o aggiornamento rivolte a medici e psicologi abilitati all'esercizio della psicoterapia.

L'Istituto si impegna a riservare l'iscrizione gratuita alle attività stesse per i medici e gli psicologi, dipendenti dell'Ente Ospitante, incaricati come *tutor* di tirocinio degli allievi dell'Istituto in quell'anno accademico.

I Responsabili dell'Ente Ospitante presso cui si svolgono attività psicoterapeutiche, si impegnano a comunicare al Rappresentante dell'Istituto, nei tempi previsti per le iscrizioni, i nominativi dei *tutors* che intendono iscriversi all'iniziativa.

Art. 6

Informazione e formazione dei lavoratori

1. Preso atto che ai sensi dell'art.2 comma 1 lett. A) del D. Lgs. N. 81/2008 "Testo Unico sulla salute e

sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", le parti si impegnano a farsi carico delle misure di

tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:

a) "Informazione ai lavoratori" ai sensi dell'art. 36 D. Lgs. N. 81/2008 a carico del soggetto ospitante.

b) "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", ai sensi dell'art. 37 D. Lgs. N. 81/2008 così come definiti dall'Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le



Regioni e le province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011:

I. -formazione generale: erogazione a carico del soggetto promotore,

II. -formazione specifica: erogazione a carico del soggetto ospitante.

c) "Sorveglianza sanitaria" ai sensi dell'art. 41 D. Lgs. N. 81/2008 a carico del soggetto ospitante;

Art. 7

La presente convenzione decorre dal 01/01/2018 al 31/12/2021 ed è rinnovabile su esplicita richiesta di una delle parti e di comune accordo tra le parti stesse.

Art. 8

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

In caso di atto con Pubblica Amministrazione la Convenzione viene sottoscritta con firma digitale, o ad essa assimilata, ai sensi dell'art.15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.lgs n. 82/2005 e s.m.i.

Letto, confermato e sottoscritto.

Prof. Pietro Barbetta
Direttore del CMTF

Legale Rappresentante Identificato dal MIUR

ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO
Dott. Carlo Maria Iacomino
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

.....